

IL CAPITALE SOCIALE NELLA NUOVA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

di Claudio Venturi

Sommario: - 1. La competenza dell'assemblea. - 2. Aumento del capitale mediante nuovi conferimenti. - 2.1. *Diritto di opzione.* - 2.2. *Esclusione del diritto di opzione.* - 2.3. *Inscindibilità dell'aumento.* - 2.4. *Versamento del capitale sociale sottoscritto.* - 2.5. *Aumento delegato all'organo amministrativo.* - 3. La riduzione del capitale sociale. - 3.1. *La riduzione per perdite.* - 3.2. *La riduzione al di sotto del minimo legale.*

La riforma del diritto societario dedica molto spazio alle operazioni sul capitale sociale delle Srl, finora consegnate a rimandi spesso imprecisi alle norme dettate per le Spa.

Anche in questo caso la riforma conferma il carattere "personalistico" della nuova Srl, ad esempio, nella possibilità di escludere il diritto d'opzione solo in presenza di apposita previsione dell'atto costitutivo, nel riconoscimento in tal caso al socio del diritto di recesso, e così via.

1. La competenza dell'assemblea

Comportando modifiche dell'atto costitutivo, tutte le operazioni sul capitale sono necessariamente **di competenza dell'assemblea** e quindi sottratte ad una qualsiasi decisione individuale.

Come vedremo più avanti, solo per l'aumento del capitale sociale, nel caso l'atto costitutivo lo consenta e i soci ne fanno delega, può essere prevista la **competenza dell'organo amministrativo** (Cfr. art. 2481).

2. Aumento del capitale mediante nuovi conferimenti

2.1. Diritto di opzione

In caso di decisione di aumento del capitale sociale **mediante nuovi conferimenti**, viene ribadito che spetta ai soci il **diritto di sottoscrizione in proporzione alle quote possedute** (art. 2481-bis, comma 1).

In questo caso, i sottoscrittori dell'aumento del capitale sociale dovranno, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero sovrapprezzo.

Nel caso l'aumento del capitale sociale sia sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in denaro va invece integralmente versato all'atto della sottoscrizione (art. 2481-bis, comma 5).

La decisione di aumento del capitale sociale deve comunque stabilire modalità e termini entro i quali si può esercitare il diritto di sottoscrizione; termini che in ogni caso non possono essere inferiori a 30 giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi (art. 2481-bis, comma 2).

La comunicazione ai soci dell'apertura dei termini di sottoscrizione **può avvenire in qualsiasi forma.**

Contrariamente a quanto previsto per le Spa, dove si parla di pubblicazione dell'offerta nel Registro delle imprese (Cfr. art. 2441, comma 2), per le Srl non è prevista alcuna pubblicazione. Deve pertanto ritenersi che non sia consentito il ricorso alla pubblicazione nel Registro delle imprese della comunicazione circa il ricorso della possibilità di esercizio del diritto di opzione.

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito (art. 2481-bis, ultimo comma).

2.2. Esclusione del diritto di opzione

L'atto costitutivo può comunque prevedere che l'aumento di capitale si possa attuare anche con **offerta di quote di nuova emissione a terzi.** In questo caso, la riforma concede ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, con la conseguenza che i soci receduti hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (art. 2481-bis, comma 1).

In caso di disaccordo la determinazione avviene con la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del socio di voler recedere.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da parte degli stessi soci.

Se questo non avviene, il rimborso si effettua utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale. Qualora ciò non sia possibile, la società dovrà essere posta in liquidazione (Cfr. art. 2473).

2.3. Incindibilità dell'aumento

Nel caso l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, *“il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito”* (art. 2481-bis, comma 4).

In altri termini, il capitale sociale si può intendere aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione di emissione lo abbia espressamente consentito.

Ciò sta a significare che, nel caso non ci sia nella deliberazione di aumento alcun espresso consenso ad un aumento parziale, l'intero aumento cade nel nulla e si considera come del tutto ineseguito.

2.4. Versamento del capitale sottoscritto

I sottoscrittori dell'aumento del capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero sovrapprezzo.

Se l'aumento del capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito (art. 2481-bis, 4, 5 e 6 comma).

2.5. Aumento delegato all'organo amministrativo

Nell'attuale normativa, la possibilità di delegare agli amministratori l'aumento del capitale sociale è dettata nell'articolo 2443¹, a proposito delle Spa. Tale norma non viene richiamata per le Srl.

La riforma prevede esplicitamente, all'art. 2481, che l'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone limiti e modalità di esercizio.

Come nel caso delle Spa, la deliberazione degli amministratori deve risultare per verbale redatto da un notaio e va depositata ed iscritta nel Registro delle imprese entro 30 giorni, a norma dell'articolo 2436 (art. 2481).

A differenza della normativa dettata per le Spa all'articolo 2443, la normativa dettata per le Srl all'articolo 2481:

- a) non limita temporalmente la facoltà di delega (nelle Spa è previsto un limite massimo di 5 anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle imprese);
- b) non viene esplicitamente specificato che la facoltà di delega può derivare, oltre che dall'atto costitutivo "originario", anche da un suo successivo emendamento;
- c) non viene ripetuto quanto previsto per le Spa che la delega possa comprendere anche la deliberazione di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione;

¹ "Art. 2443. (Delega agli amministratori).

Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.

La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'articolo 2436."

- d) viene prescritto che il verbale notarile sia redatto “*senza indugio*” (concetto non ripetuto nelle Spa, se non in via generale dal nuovo articolo 2375, dove si afferma che il verbale deve essere redatto “*senza ritardo*”).

3. La riduzione del capitale sociale

La riforma del diritto societario non prevede più la “riduzione per esuberanza”, ma reca la previsione secondo cui “*La riduzione del capitale sociale può avere luogo, ..., mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti*” (art. 2482), e quindi senza più la necessità della giustificazione discendente dalla sua esuberanza rispetto all’oggetto sociale.

Resta fermo, a tutela dei creditori sociali, che “*La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione*” (art. 2482, comma 2).

Tuttavia, se il Tribunale ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un’idonea garanzia, può essere disposto che l’esecuzione abbia luogo nonostante l’opposizione dei creditori.

3.1. La riduzione per perdite

Quando risulta che il capitale è **diminuito di oltre un terzo** in conseguenza di perdite, gli amministratori “*devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti*”. (art. 2482-bis, comma 1).

All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore.

Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione

Una novità da sottolineare: nell’assemblea, gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione (art. 2482-bis, comma 3).

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, gli amministratori devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio e la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede mediante decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel Registro delle imprese a cura degli amministratori.

All’articolo 2482-quater si stabilisce che in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite “*è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci*”.

3.2. La riduzione al disotto del minimo legale

Nel caso in cui, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo **si riduce al disotto del minimo stabilito** in 10.000 euro, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

E' peraltro salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società (art. 2482-ter).

Analoga disposizione viene dettata per le Spa all'articolo 2447 ².

² “Art. 2447. (Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale).

1. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.”.